



CITTA' DI SPINEA  
Provincia di Venezia

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28/04/2016**

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016, L. 208 DEL 28.12.2015, AI FINI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016 DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 105 DEL 21.12.2015 AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016".**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19:40**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 12796 del 21/04/2016, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	CHECCHIN SILVANO	P	10	ZORZETTO PENZO MARIO	P
2	D'ATRI LUCA	P	11	MALVESTIO ANNA	P
3	BARBIERO PAOLO	A	12	TESSARI CLAUDIO	P
4	PAROLARI LUANA	P	13	ZAMENGO FRANCA	A
5	ZOLLO MAURO	P	14	ARMELAO MAURO	A
6	DE PIERI FRANCESCO	P	15	CARRARO ELIA	P
7	LITT GIOVANNI	P	16	DE PIERI MASSIMO	P
8	BASSO LISA	P	17	MAZZOTTA STEFANIA	P
9	MARASTONI MARZIA	P			

**Totale Presenti 14**

**Totale Assenti 3**

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Luca D'Atri.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: ZOLLO MAURO, MARASTONI MARZIA, MAZZOTTA STEFANIA

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016, L. 208 DEL 28.12.2015, AI FINI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016 DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 105 DEL 21.12.2015 AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 21.12.2015 sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2016 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote TASI relative all'anno 2016;

- il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;

- con nota del 21.03.2016 acquisita agli atti in data 22.03.2016 a protocollo n. 8991 il Ministero dell'Economia e delle Finanze invita l'Ente, alla luce della sopracitata legge di Stabilità 2016, di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, con invito, successivamente all'approvazione della delibera, di inserirla telematicamente nell'apposita sezione *Portale del federalismo fiscale* nello spazio riservato "note interne";

- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

- a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

- la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- dato atto dell'opportunità di modificare la precedente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2016 per aggiornarla, tenendo conto delle suddette novità normative, che di fatto escludono da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e ss. mm. ii.;

**Dato atto che:**

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto;
- alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;

**Visti:**

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/2015;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.(ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Ritenuto**, come precedentemente deliberato, di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi, quelli

indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel bilancio di previsione anno 2016:

Codice bilancio	Servizio	Stanziamiento 2016
180101	Relazioni finanziarie con altre autonomie	639.186,00
01071	Servizio anagrafe e Stato Civile	279.320,00
08011	Urbanistica e assetto del Territorio	358.430,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	394.586,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	912.335,00
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	603.670,00

TOTALE 3.187.787,00

**Di confermare** le aliquote per i soggetti passivi TASI, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2016 nelle seguenti misure:

<b>Abitazione principale di lusso categoria A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Altri fabbricati</b> - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (cosiddetti "beni merce")	<b>2,50 per mille</b>
Per le <b>abitazioni concesse in locazione a canone "concordato"</b> , con contratto registrato stipulato di cui alla legge n. 431/1998. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'aliquota è da intendersi per l'abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	<b>Riduzione imposta del 25 %</b>  <b>1,00 per mille</b>
Per le <b>abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (ai genitori o ai figli)</b> . L'aliquota è da intendersi per l'abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	<b>Riduzione base imponibile del 50 %</b>  <b>1,00 per mille</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Aree edificabili</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Altri fabbricati non citati sopra</b>	<b>1,00 per mille</b>

**Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante, se soggetto TASI, versa il tributo nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

**Preso atto:**

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dai rispettivi Responsabili di settore;

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e che tali riflessi sono già stati valutati in apposita delibera di variazione di Bilancio che verrà adottata dal Consiglio Comunale in data odierna;

- considerato che sulla esposta variazione di Bilancio 2016-2018 il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole;

- evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare in data 26/04/2016;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	14	ASSENTI	3	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	0	ASTENUTI Tessari, Carraro, Mazzotta, De Pieri M.	4

**DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE** le seguenti aliquote I.U.C.-T.A.S.I. per l'anno 2016, sotto riportate in conformità ai servizi sopra elencati e relativi costi:

<b>Abitazione principale di lusso categoria A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Altri fabbricati</b> - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (cosiddetti "beni merce")	<b>2,50 per mille</b>
Per le <b>abitazioni concesse in locazione a canone "concordato"</b> , con <b>contratto registrato stipulato di cui alla legge n. 431/1998</b> . Rientrano tra questi contratti quelli di cui all' <b>art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431</b> . L'aliquota è da intendersi per l'abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	<b>Riduzione imposta del 25 %</b>  <b>1,00 per mille</b>
Per le <b>abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (ai genitori o ai figli)</b> . L'aliquota è da intendersi per l'abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	<b>Riduzione base imponibile del 50 %</b>  <b>1,00 per mille</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Aree edificabili</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Altri fabbricati non citati sopra</b>	<b>1,00 per mille</b>

2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante, se soggetto TASI, versa il tributo nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2016 e integra quella approvata con deliberazione n. 105 del 21.12.2015.

4. **DI DARE ATTO** che il mancato gettito TASI derivante dalle sostituzioni finanziarie previste con il Fondo Comunale di Solidarietà ed incluse nella L. n. 208/2015, così come riportate in premessa ammontano a complessivi € 1.976.997,00, somma che risulta così composta per le voci stimabili:

- € 1.971.834,00 quale minore entrata TASI sull'abitazione principale ( esenti L. 208/2015);
- € 5.163,00 quale minore entrata da TASI su immobili locati con canone concordato ( riduzione imposta del 25%);

Per le voci:

- minore entrata della TASI a carico degli occupanti (quota a carico loro del 10% dell'1 per mille) se residenti nell'immobile;
- minore entrata derivante dalla riduzione prevista della base imponibile del 50% degli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado,

il gettito non è attualmente quantificabile con precisione;

4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione nell'apposita sezione *Portale del federalismo fiscale* nello spazio riservato "note interne";

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	14	ASSENTI	3	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	0	ASTENUTI Tessari, Carraro, Mazzotta, De Pieri M.	4

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**CITTA' DI SPIINEA**  
Provincia di Venezia

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 33 DEL 28/04/2016

**PARERI SULLA PROPOSTA N. 31/2016**

**DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016, L. 208 DEL 28.12.2015, AI FINI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016 DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 105 DEL 21.12.2015 AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016".

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI**  
arch. Sabrina Vecchiato

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**  
Antonio Baldan

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Luca D'Atri

Il Segretario Generale  
Guido Piras

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 13/05/2016.

Spinea, li 13/05/2016

Il Segretario Generale  
Guido Piras

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2016. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 28/04/2016.**

Il Segretario Generale  
Guido Piras

---